

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2908

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**STEGAGNINI, TASSONE, DAL CASTELLO, ROSSI, CERIONI,  
CARAVITA, PATRIA, FALCONIO**

*Presentata il 27 ottobre 1981*

Modifica alla legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento, degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica per quanto riguarda l'avanzamento dei tenenti colonnelli medici del servizio sanitario dell'esercito per il periodo transitorio 1981-1985

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 20 settembre 1980, n. 574, per l'avanzamento al grado di colonnello del ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio stabilisce che i tenenti colonnelli da valutare per la prima volta per la promozione al grado superiore sono quelli aventi le seguenti anzianità: 1980, 31 dicembre 1973; 1981, 31 dicembre 1974; 1982, 31 dicembre 1975; 1983, 31 dicembre 1976; 1984, 31 dicembre 1977; 1985, 1° gennaio 1978.

La stessa legge stabilisce che i tenenti colonnelli del corpo tecnico con anzianità anteriore al 1979 entro il 1984 devo-

no essere tutti valutati. L'attuale disposizione legislativa (legge 12 novembre 1955, n. 1137) per quanto riguarda gli ufficiali medici e chimico-farmacisti del servizio sanitario dell'esercito, prevede che l'aliquota dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo da ammettere annualmente a valutazione per l'eventuale avanzamento al grado superiore non superi la tredicesima parte del totale di tutti i maggiori e dei tenenti colonnelli non ancora valutati esistenti in ruolo.

Ciò comporta una situazione nettamente deficitaria in conseguenza della scarsa alimentazione dei quadri; infatti, il *deficit*

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

risulta di oltre il 70 per cento, visto che, su un organico di 368 ufficiali, la deficienza effettiva si calcola in 264 unità. Il che si traduce in una progressiva diminuzione, di anno in anno, dell'aliquota di ufficiali da ammettere a valutazione per lo avanzamento al grado di colonnello.

In altri termini, perdurando le attuali condizioni, si potrà restare nel grado di tenente colonnello per lunghi periodi, 12-15 anni o anche di più.

Invece, i tenenti colonnelli d'arma con la legge sopracitata vengono valutati dopo 7 anni di permanenza nel grado e i tenenti colonnelli del corpo tecnico con la stessa legge, dopo 5-6 anni.

Prescindendo anche dalla disamina dei disagi morali ed economici conseguenti ad un eccessivo rallentamento della carriera, bisogna tenere debito conto che si creerà una situazione di fatto in netto contrasto con i principi informativi delle vigenti disposizioni di legge in materia d'avanzamento. Pertanto, se non si interviene in tempo utile con opportuno provvedimen-

to correttivo, si provocherà la esclusione dalla valutazione di un elevato numero di ufficiali medici che saranno collocati in ausiliaria per raggiunti limiti di età prima di essere valutati.

Inoltre, con la diminuzione dell'aliquota da valutare e la conseguente riduzione della possibilità di scelta, viene ad essere frustrato l'obiettivo che il legislatore si era prefisso nel definire le aliquote in questione: consentire, cioè, la selezione dei promovendi tra un numero di elementi sensibilmente superiore a quello delle promozioni da effettuare.

È stata pertanto approntata la acclusa proposta di legge che prevede, per il periodo transitorio 1981-1985, la determinazione delle aliquote dei tenenti colonnelli medici in servizio permanente effettivo, da ammettere annualmente a valutazione per l'avanzamento a colonnello, sulla base del numero dei posti in organico dei tenenti colonnelli e dei maggiori diminuita del numero dei tenenti colonnelli già valutati.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ARTICOLO UNICO.

Nel periodo transitorio dal 1981 al 1985 l'aliquota dei tenenti colonnelli medici in servizio permanente effettivo del servizio sanitario dell'esercito non ancora valutati, da ammettere ogni anno a valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello, è calcolata in base alla somma dei posti in organico dei tenenti colonnelli e dei maggiori diminuita del numero dei tenenti colonnelli già valutati.

Sono esclusi dalla valutazione i tenenti colonnelli con anzianità di servizio permanente effettivo inferiore a venti anni.